

TI_GERICHTE 60.2017.42 vom 13. Juli 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-07-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.42

FR: TI_GERICHTE 60.2017.42 du 13 juillet 2017

IT: TI_GERICHTE 60.2017.42 del 13 luglio 2017

Regeste

Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia che ha confermato decisione della Direzione delle strutture carcerarie che ha disposto il trasferimento in un penitenziario della CH interna per motivi di ordine e di sicurezza interna. Diritto di essere sentito prima del trasferimento

Erwägungen

E. 1

, quale condannato, detenuto e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Infatti, nella misura in cui il trasferimento in un'altra struttura carceraria influenza il diritto di visita del detenuto, consacrato dall'art. 84 cpv. 1 CP, e, di riflesso, il diritto alla libertà personale (art. 5 CEDU e art. 10 cpv. 2 Cost.) e il rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU e art. 13 cpv. 1, 14 Cost.), il reclamante si prevale di un interesse giuridicamente protetto (sentenza TF 6B_80/2014 del 20.03.2014 consid. 1.2.). Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

E. 1.1

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) – in vigore dall'1.01.2011 – e, in applicazione di quest'ultima, il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM), in vigore dal 9.03.2007, con successive modifiche. Sulla base di tali regolamentazioni è inoltre stato adottato il 15.12.2010 il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC), in vigore dall'1.01.2011. La persona incarcerata gode del diritto di reclamo (art. 81 cpv. 1 RSC e art. 56 REPM). I reclami interposti contro l'operato della Direzione delle strutture carcerarie devono essere direttamente inviati alla Divisione della giustizia, entro 5 giorni dalla pretesa infrazione, e non hanno effetto sospensivo (art. 57 cpv. 1 e 2 REPM e art. 81 cpv. 2 lit. c RSC). Per l'art. 12 cpv. 2 LEPM le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano in quelle rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dall'art. 12 cpv. 1 LEPM, sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e segg. CPP. Fra queste decisioni rientrano anche quelle rese dalla Divisione della giustizia inerenti al trasferimento di un detenuto

fuori cantone, posto che non riguardano solo la mera esecuzione della pena, ma influiscono anche sui contatti del condannato con l'esterno e segnatamente con le persone a lui vicine, disciplinati dall'art. 84 CP. La competenza di questa Corte a statuire non deriva soltanto dalla normativa cantonale, bensì, quale ultima istanza cantonale ex art. 80 cpv. 2 LTF, è pure direttamente fondata sulla legislazione federale che impone un doppio grado di giurisdizione (sentenza TF dell'8.10.2013, 6B_581/2013, consid. 2.3.).

E. 1.2

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

E. 1.3

Il gravame, inoltrato il 2/3.02.2017, contro la decisione 20.01.2016 (recte 2017) della Divisione della giustizia, è tempestivo. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE

E. 2.1

Il reclamante censura la violazione del suo diritto di essere sentito, in buona sostanza, per non aver avuto la possibilità di esprimersi prima che la Direzione delle strutture carcerarie decidesse il suo trasferimento in un penitenziario oltralpe, così come per non essergli stata concessa la facoltà, pure garantita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., di essere assistito dal proprio rappresentante legale in tale frangente. Ciò che comporterebbe la nullità della decisione resa dalla Direzione delle strutture carcerarie e di riflesso, pure di quella resa dalla Divisione della giustizia, qui impugnata. Il reclamante lamenta altresì la violazione del suddetto diritto costituzionale, segnatamente del suo diritto a partecipare all'assunzione di prove e di prenderne conoscenza, laddove la Divisione della giustizia non ha dato alcun seguito alla sua richiesta di edizione di documentazione relativa al suo trasferimento in possesso della Direzione delle strutture carcerarie, della ditta Securitas AG, Zurigo e del penitenziario Bellevue, necessaria per ricostruire l'esatto momento della decisione di trasferimento da parte della Direzione delle strutture carcerarie cantonali e quindi del rispetto o meno del diritto di essere sentito del reclamante prima che venisse resa la decisione di merito. La Divisione della giustizia sostiene dal canto suo il rispetto di tali diritti costituzionali semplicemente rinviando a quanto si evincerebbe "dagli atti", senza tuttavia far riferimento ad un preciso documento, scritto, o quant'altro formante l'incarto della Divisione della giustizia o di altra autorità.

E. 2.2

Il diritto di essere sentito – sancito in generale dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e, in ambito penale, dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP mentre che, nella procedura amministrativa, dall'art. 26 segg. PA, 34 seg. LPamm – rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell'equo processo ai sensi degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014 consid. 3.1.1.). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata, il diritto di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, il diritto di farsi rappresentare o assistere, il diritto di ottenere una decisione motivata ed il diritto di poter consultare gli atti di causa (sentenze TAF C-2866/2015 del 2.05.2016 consid. 3.1.1.; TPF BB.2014.132 del 9.12.2014 consid. 2.2.1.). Il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. Nondimeno una violazione non particolarmente grave di tale diritto può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione (sentenza TPF BB.2014.132 del 9.12.2014 consid. 2.2.1.). Infine tale diritto non impedisce all'autorità cantonale di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare la sua opinione (sentenza TF 2C_59/2013 dell'11.08.2014 consid.2.2.). Il rifiuto di istruire delle prove viola il diritto di essere sentito delle parti, soltanto quando l'apprezzamento anticipato della pertinenza del mezzo di prova offerto, operato dal giudice, è viziato d'arbitrio (sentenze TF 6B_476/2016 del 23.02.2017, consid. 2.1. e 6B_335/2016 del 24.01.2017 consid. 1.1.). La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se essa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost., come testé esposte. A differenza della procedura disciplinare in materia di esecuzione delle pene e delle misure – espressamente regolata agli art. 47 segg. LEPM e art. 83 segg. REPM – la LEPM, il REPM e il RSC non precisano la procedura da seguire nel quadro di un trasferimento di un detenuto in altro istituto penale. Occorre quindi fare riferimento ai principi generali applicabili. Per quanto attiene invece il diritto alla rappresentanza legale e alla difesa, l'art. 52 RSC consacra espressamente tale diritto ad ogni persona incarcerata nell'ambito di una procedura penale o amministrativa.

E. 2.3

Nel caso concreto – contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione della giustizia nel giudizio qui impugnato – da quanto in atti, in assenza di un (pertinente) verbale d'audizione risp. delle testimonianze del vicedirettore così come di un non meglio precisato agente di custodia, asseriti essere stati presenti – non è possibile accertare se RE 1 sia effettivamente stato sentito prima che la Direzione delle strutture carcerarie rendesse la sua decisione di trasferimento oppure lo sia stato soltanto al momento dell'intimazione di tale decisione. Invero le (più che celeri) modalità del suo trasferimento oltre Gottardo, così come l'accertamento del suo dissenso (avvenuto soltanto in calce alla decisione 1.03.2016 di trasferimento) e la presa di contatto con il proprio rappresentante legale soltanto dopo l'emanazione di detta decisione, lascerebbero piuttosto supporre che la sua audizione sia avvenuta nella seconda ipotesi. Sia come sia, disponendo la Divisione della giustizia del pieno potere di esame in fatto e in diritto, conformemente alla giurisprudenza più sopra citata l'eventuale violazione del diritto di essere sentito del reclamante, nel caso concreto, potrebbe essere sanato dalla procedura di reclamo espletata davanti a tale autorità superiore. La questione può nondimeno restare indecisa, visto l'esito nel merito del presente gravame,

di cui si dirà ai considerandi che seguono. Alla stessa stregua può restare indecisa sia la questione della violazione o meno del diritto di essere sentito in relazione al diritto del reclamante di essere rappresentato da un legale nella procedura di trasferimento in altro istituto penale; e sia può restare indecisa la questione a sapere se la Divisione della giustizia, in concreto, abbia o meno abusato del proprio potere di apprezzamento anticipato delle prove di cui è stata chiesta l'assunzione. Ad ogni buon conto, in maniera generale, nella procedura di trasferimento di un detenuto in altra struttura carceraria (contestata dallo stesso) – impregiudicata la celerità d'esecuzione imposta dal caso di specie – questa Corte auspica che in futuro venga tenuto un verbale d'audizione laddove l'interessato è stato sentito prima della presa di decisione di merito, in analogia mutatis mutandis all'art. 76 CPP che sancisce – nella procedura penale – l'obbligo di documentazione da parte delle autorità penali (che pure sgorga dal diritto di essere sentito). Obbligo quest'ultimo che assolve da un lato una funzione utile per le successive fasi del procedimento (come nel caso di impugnazione della sentenza), e dall'altro lato ha anche una funzione di garanzia, poiché consente di verificare a posteriori se il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme processuali e delle forme prescritte (Commentario CPP – M. GALLIANI/L. MARCELLINI, Art. 76 CPP n. 2). Ciò ove più si pensi che, al pari del procedimento disciplinare (in cui tale formalità viene rispettata), con la decisione di trasferimento – come visto più sopra – si viene a toccare un diritto costituzionale e convenzionale e che, trovandosi in un ambiente – quello carcerario – difficile, molto sensibile, facilmente esposto a critiche, e con persone – in genere – poco cognite del diritto e non patrocinata da un legale, oltre che con personalità e culture molto diverse, permetterebbe di contenere eventuali censure di disparità di trattamento e/o di irregolarità procedurali e/o di manipolazioni posteriori delle dichiarazioni rese. Tutto ciò anche nell'ottica del principio fondamentale della correttezza garantito dal CP, così come sancito a livello costituzionale e convenzionale.

E. 3

per motivi di inchiesta o di esecuzione di pena, su decisione dell'autorità competente; 4. su decisione della Direzione, per motivi di sicurezza o di ordine interno.

E. 3.1

In materia di trasferimento di condannati l'art. 28 cpv. 1 REPM conferisce al giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 73 LOG) la competenza ad ordinare l'espiazione di una pena o l'esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura medica. La Direzione può ordinarla quando ciò sia giustificato da motivi di sicurezza o di ordine interno. Le medesime competenze sono riprese all'art. 86 RSC che prevede in particolare il trasferimento della persona incarcerata in un altro Cantone (lit. b): 1. a dipendenza delle fasi di carcerazione in applicazione del PES, su decisione dell'autorità competente; 2. su sua richiesta motivata, in accordo con l'autorità competente;

E. 3.2

L'art. 75 cpv. 1 CP prevede che l'esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto

adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell'esecuzione e degli altri detenuti. Questa norma fissa gli obiettivi generali dell'esecuzione, tra cui quello principale che si prefigge di migliorare il comportamento sociale del detenuto, segnatamente la sua capacità, una volta riguadagnata la libertà, di vivere esente da pena. Di conseguenza l'espiazione si orienta in primo luogo verso il principio di prevenzione speciale (CP Petit commentaire – M. DUPUIS et autres, 2012, art. 75 CP, n. 1-2; BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, 3. ed., art. 75 CP, n. 1 segg.). Accanto a questo obiettivo principale, l'art. 75 cpv. 1 seconda frase CP determina quattro ulteriori regole fondamentali, che devono servire da linee direttrici per tutti i tipi di istituti penali e per tutti i detenuti (CP Petit commentaire, op. cit., art. 75 CP, n. 3; B. F. BRÄGGER, Die revidierten Bestimmungen des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches zum Straf- und Massnahmenvollzug, in ZStrR 126/2008, p. 397 seg.). Tra queste il cosiddetto “Sicherungsprinzip”, secondo cui, come esplicitato dal testo di legge, l'esecuzione della pena deve tenere conto adeguatamente della collettività, del personale incaricato dell'esecuzione e degli altri detenuti (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 75 CP, n. 12). Secondo la dottrina, l'esigenza di protezione della sicurezza pubblica comprende il mantenimento della sicurezza interna ed esterna del penitenziario, ciò che significa in particolare prevenzione di evasioni o liberazioni illecite di detenuti, come pure prevenzione dalla commissione di infrazioni nel corso della detenzione quali aggressioni fisiche tra codetenuti e/o il personale di custodia, molestie o coazioni sessuali, possesso, commercio o consumo di sostanze proibite come stupefacenti o alcool, possesso di mezzi di comunicazione, armi, ecc. Il mantenimento dell'ordine ha quale scopo il rispetto delle regole essenziali per una vita ordinata in collettività in una struttura carceraria, luogo di esercizio e promozione di un comportamento sociale dei detenuti, nella prospettiva di un'espiazione della pena orientata alla risocializzazione, in accordo con l'obiettivo generale dell'espiazione previsto dall'art. 75 cpv. 1 CP (B. F. BRÄGGER, Das schweizerische Vollzugslexikon, 2014, pag. 399 segg.; BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 75 CP n. 12).

E. 3.3

Alla persona incarcerata è garantito il diritto di reclamo (art. 81 cpv. 1 RSC) e di rivolgere istanze o reclami alla Direzione e alla Divisione (art. 56 REPM). Lo stesso deve essere presentato entro 5 giorni dalla pretesa infrazione (art. 57 cpv. 2 REPM) risp. dalla decisione o dall'atto contestati (art. 81 cpv. 2 RSC), e non ha effetto sospensivo (art. 57 cpv. 2 REPM). Il reclamo è da presentare: alla Direzione, se rivolto contro l'operato di un membro del personale o contro altra persona incarcerata (art. 81 cpv. 2 lit. a RSC); alla Direzione dell'Ufficio di patronato, se rivolto contro un operatore sociale (art. 81 cpv. 2 lit. b RSC); alla Divisione, se rivolto contro l'operato della Direzione (art. 81 cpv. 2 lit. c RSC). In casi di reiterazione e manifesta infondatezza del reclamo, la Direzione e la Divisione possono applicare una tassa di decisione da fr. 20.- a fr. 100.- (art. 81 cpv.).

E. 3.4

Nel caso in esame, si ha che RE 1 è stato posto in carcerazione preventiva il 4.04.2010 e dal 25.11.2010 in espiazione di pena dapprima presso il carcere penale La Stampa e dal 2.03.2016 presso il penitenziario _____.

E. 3.4.1

Durante, ormai, 7 anni di detenzione egli è stato sanzionato una sola volta: il 26.06.2014 gli sono stati inflitti 5 giorni di isolamento cellulare di rigore – oltre al divieto di usare un PC per un periodo di 12 mesi dalla data della decisione disciplinare – per aver posseduto materiale informatico proibito ed averlo utilizzato per la navigazione in internet con contatti esterni, realizzando così l'infrazione disciplinare prevista all'art. 83 cpv. 1 lit. f) e i) RSC. Sanzione che ha eseguito e che nel seguito, pur avendo ammesso i fatti nell'audizione del 25.06.2014, con scritto 30.06.2014 ha contestato davanti alla Divisione della giustizia (unica destinataria della sua impugnativa), censurando l'eccessiva e discriminante durata del divieto di utilizzo del PC e postulando una rivalutazione dei 5 giorni di isolamento cellulare, da lui ritenuti troppo severi per rapporto al comportamento rimproveratogli. Sul seguito, dagli atti, sembrerebbe non esserci stata alcuna ulteriore specifica impugnativa/lagnanza al proposito da parte del reclamante, pur essendo la procedura, sembrerebbe – sempre sulla base di quanto in atti – , ancora pendente. Nell'ambito della suddetta illecita navigazione in internet, RE 1 non ha realizzato ulteriori fattispecie di rilevanza disciplinare e/o penale, come l'organizzare l'entrata o un commercio di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, armi pericolose o altro all'interno del carcere, organizzare una fuga dallo stesso o atti preparatori tendenti alla commissione di altre infrazioni da solo o con terze persone all'interno e/o all'esterno della strutture carcerarie.

E. 3.4.2

La questione del congedo interno La Silva, che sembrerebbe essere sorta ad inizio del 2014 e perdurata nel tempo fino ad inizio 2016, concerne la richiesta, più volte riproposta dal qui reclamante, di tale congedo da trascorrere con un'amica, con la quale egli sostiene si sia instaurato un vincolo affettivo che merita di essere salvaguardato e che invece la Direzione non considera essere una persona rientrante tra quelle cui lo specifico regolamento interno delle Strutture carcerarie cantonali da diritto. Dalla documentazione in atti, emerge che RE 1, seppure più volte (non si capisce tuttavia con quali scadenze), ha presentato detta domanda – laddove documentata – sempre nelle previste e dovute forme, sottoponendola alla competente autorità, senza coinvolgere inutilmente persone e/o agenti di custodia estranei alla questione e tantomeno altri detenuti, anche laddove egli, nel vedersi rifiutare detto congedo, ha lamentato una disparità di trattamento. Con scritto 9.01.2015 all'operatrice di riferimento, è intervenuta l'amica di RE 1, spiegando il proprio rapporto affettivo intrattenuto con quest'ultimo e quindi appoggiando la richiesta di congedo interno. Lo scambio di corrispondenza al proposito avvenuto tra RE 1 e la Direzione del carcere, è pervenuto in copia ai capi sorveglianti, all'operatrice sociale di riferimento e al patrocinatore del reclamante. Ad un certo punto è stata messa in copia anche la Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione con sede a Bellinzona e la Divisione della giustizia. In alcuni casi è intervenuto con un proprio scritto il rappresentante legale del reclamante. Per finire, e sempre in relazione alla mancata concessione del congedo interno La Silva, il 23.01.2016 RE 1 ha inoltrato alla Divisione della giustizia uno scritto da lui indirizzato alla Direzione delle strutture carcerarie, a valere quale reclamo contro l'operato della Direzione, dichiarandosi pronto a ritirarlo “ se, come leggerete nell'allegato, il direttor _____ farà chiarezza in tempi brevi (...). In caso contrario vi invito ad intervenire ”. Lo scritto 23.01.2016 alla Direzione (inviato in copia alle più sopra già citate autorità), partendo dall'enumerazione degli articoli dei regolamenti pertinenti alla questione e riportandone per esteso il loro contenuto, ribadisce, – in termini, seppur decisi e velatamente sarcastici ma del tutto sobri – la propria interpretazione sulla cerchia di persone, a cui il regolamento interno al carcere darebbe diritto di usufruire del congedo

interno La Silva. Ne è poi seguito uno scambio di allegati nell'ambito di tale procedura ricorsuale davanti alla Divisione della giustizia. È nell'ambito dello stesso che il reclamante, ha ventilato la censura di falsità riferita ad un rapporto dell'UAR sul quale sarebbe presente la firma del proprio capoarte (che invece gli avrebbe detto di non averla mai apposta) nonché ad uno scritto nel quale era fatto riferimento ad un'opinione del medico del carcere, dr. _____, allorquando quest'ultimo avrebbe negato una presa di contatto al proposito. Il reclamante, in base agli atti e a quanto asseritamente riferitogli a voce dal capoarte e dal medico del carcere, si è limitato a chiedere alla Divisione della giustizia di “ verificare come mai si arrivi a tal punto da falsificare firme e pareri medici e chi ne ha responsabilità ”. La Divisione della giustizia in data 17.01.2017 (a un anno di distanza dall'introduzione del gravame) ha poi reso la sua decisione, respingendo il reclamo. Contro la stessa RE 1 non ha introdotto ulteriore reclamo davanti a questa Corte.

E. 3.4.3

Anche in merito alle modifiche del maggio risp. del novembre 2014 del PES, riguardo alle quali RE 1 ha sollevato delle contestazioni, da quanto in atti e segnatamente sulla base delle sue osservazioni 10.05.2015 alla Direzione delle strutture carcerarie, egli ha spiegato nelle dovute sedi, le proprie rimostranze rimanendo nei termini della convenienza e senza coinvolgere persone assolutamente estranee alla questione, presenti all'esterno e/o all'interno del carcere, tra questi agenti di custodia e/o codetenuti.

E. 3.4.4

Dagli accertamenti di cui sopra, sgorganti dalle tavole processuali, questa Corte non ravvede il comportamento “ non collaborativo, accusatorio, oppositivo ” che “ denota chiaramente l'impossibilità di compiere un processo di risocializzazione che mira a correggere dei comportamenti antisociali a tutto vantaggio della sicurezza all'interno della struttura carceraria ”, posto dalla Divisione della giustizia alla base del proprio giudizio negativo. Atteggiamenti tenuti dal reclamante, a dire di tale autorità amministrativa superiore, che nel loro insieme dimostrerebbero la di lui difficoltà “ ad adeguarsi alla vita nel penitenziario, con una conseguente concreta messa in pericolo dell'ordine interno dello stesso ” compromettendone pure la sicurezza “ in un ambiente così sensibile ”. In base agli atti questa Corte non ha avuto modo di accertare che il qui reclamante ha fomentato “ malcontento verso l'operato della Direzione, del personale penitenziario, dell'UAR, così come di membri della Direzione estendendolo ad altri detenuti così da rendere concreto il rischio di creare disordini interni che potrebbero, se non prontamente arginati, facilmente degenerare fino a mettere in serio pericolo la sicurezza interna dell'istituto ”. Per quanto constatato negli atti da questa Corte RE 1 ha esternato le proprie rimostranze davanti alla competente autorità, sempre facendo capo, seppur in modo reiterato, ai previsti mezzi leciti, garantiti dalle leggi e dai regolamenti interessati, esponendo le proprie argomentazioni in termini del tutto civili, scevri da minacce, insulti o quant'altro. Nemmeno risulta averle egli utilizzate in maniera strumentale, prevaricando la propria insoddisfazione per destabilizzare in maniera generale l'autorità della Direzione in seno alle strutture carcerarie. Nessun agente di custodia, ad esclusione del competente capoarte (il quale è stato messo in copia nello scambio di corrispondenza o nella presentazione di una determinata impugnativa) e/o codetenuto è stato concretamente coinvolto da RE 1 nelle sue questioni personali in maniera pretestuosa e al di fuori della prevista procedura, al fine di suscitare o financo estendere un malessere generale circa l'operato della Direzione, di un sorvegliante o per coinvolgere altri detenuti in una “crociata” contro l'ordine interno e/o contro determinati divieti vigenti

all'interno del penitenziario. Con le sue richieste, reiterate in alcune questioni siccome da lui ritenute non conformi ai regolamenti o discriminatorie, seppure possa aver creato una certa pressione sulla Direzione (e/o sulle altre autorità interessate) che si è vista sollecitata nel riformulare delle motivazioni alle proprie prese di posizione, il reclamante non ha infranto alcuna norma interna al carcere, e non ha quindi realizzato alcuna fattispecie punibile dal profilo disciplinare; tantomeno ha sconfinato in atti di rilevanza penale, di natura violenta o meno. Le richieste riproposte dal qui reclamante non hanno nemmeno costretto la Direzione delle strutture carcerarie ad applicare la tassa di decisione, espressamente prevista dall'art. 81 cpv. 4 RSC, nei casi di reiterazione e manifesta infondatezza del reclamo. In occasione della decisione di trasferimento dell'1.03.2016 della Direzione, per quanto il reclamante sia stato colto di sorpresa e per quanto non abbia mai e in alcun modo condiviso la stessa, egli non ha manifestato alcuna particolare animosità o intendimento minaccioso e/o violento né verso coloro che hanno reso tale decisione né verso coloro che l'hanno fatta eseguire né tantomeno ha coinvolto nella sua disapprovazione terze (estrane) persone. Egli si è limitato, ancora una volta, ad esternare il proprio dissenso facendo capo a quanto leggi e regolamenti gli danno diritto: ha apposto in calce alla decisione di trasferimento il proprio disaccordo (in termini del tutto civili) e appena gli è stato possibile ha contattato il proprio patrocinatore, chiedendogli di intervenire al fine di non essere trasferito in uno stabilimento oltre Gottardo. Trasferimento, che è comunque stato eseguito facendo capo ad una ditta di Zurigo, che non ha avuto alcuna necessità di ricorrere a particolari misure di sicurezza.

E. 3.4.5

Di conseguenza, per tutto quanto visto, questa Corte non ravvede nel caso in esame che il comportamento di RE 1 abbia in qualche modo concretizzato una seria messa in pericolo dell'ordine interno e della sicurezza nei confronti della collettività, del personale del penitenziario (tra cui i membri della Direzione delle strutture carcerarie), così come di codetenuti, tale da giustificare la decisione 1.03.2016 resa dalla Direzione delle strutture carcerarie di trasferirlo in uno stabilimento fuori dal nostro Cantone, conformemente agli art. 28 cpv. 1 REPM e 86 lit. b cifra 4 RSC.

E. 4

In accoglimento del reclamo, la decisione 20.01.2016 (recte 2017) della Divisione della giustizia – con cui ha confermato la decisione 1.03.2016 resa dalla Direzione delle strutture carcerarie volta a trasferire RE 1 presso il Penitenziario _____ – è annullata. Fa stato la decisione 26.07.2011 di collocamento iniziale del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC _____).

E. 5.1

Il reclamante chiede nel proprio gravame di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

E. 5.2

Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sono determinati dalle norme di diritto procedurale cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

E. 5.3

Anche in questa sede viene riconosciuta la difficile situazione finanziaria del reclamante, in carcere da ormai 7 anni, il quale già nell'ambito del processo di merito ha beneficiato del gratuito patrocinio. La Divisione della giustizia, in considerazione della di lui particolare situazione personale, ha rinunciato al prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Oltre a ciò le modalità repentine del suo trasferimento in un istituto penale posto fuori Cantone hanno imposto l'intervento del patrocinatore di RE 1, affinché postulasse, in tempi brevi con argomenti di fatto e giuridici, dapprima l'effetto sospensivo, e in seguito l'annullamento della decisione di trasferimento, in una procedura che ha richiesto lo scambio di vari allegati con produzione di diversa documentazione. La presente procedura infine, visto anche l'esito della stessa, non appariva d'acchito priva di probabilità di successo. In tali circostanze viene riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio, oltre al prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 3, 379 segg., 393 segg. 439 cpv. 1 CPP, 74 segg., 84, 372 CP, 29, 32 Cost., 6 CEDU, la LEPM, il REPM, il RSC, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. §. Di conseguenza, la decisione 20.01.2016 (recte 2017) della Divisione della giustizia, che conferma la decisione 1.03.2016 della Direzione delle strutture carcerarie, con cui è stato ordinato il trasferimento di RE 1 dal carcere penale La Stampa al Penitenziario _____, è annullata. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore del qui reclamante è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 2'000.-- a titolo di indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - . per conoscenza: - Per la Corte dei reclami penali Il
presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.